



REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE
(L. R. 23 marzo 2010, n 10)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 63 DEL 22-03-2017

OGGETTO: R.D. N. 147 DEL 9 GENNAIO 1927 - ART. 35 - REVISIONE DELLE PATENTI DI ABILITAZIONE ALL'IMPIEGO DI GAS TOSSICI RILASCIATE O REVISIONATE NEL PERIODO 1° GENNAIO - 31 DICEMBRE 2012.

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa anche ai fini dell'art. 50 – 1° c. della L. R. 7 maggio 2002, n.4.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
ROSANNA GIULIANO

SERVIZIO PREVENZIONE, VETERINARIA
E SICUREZZA ALIMENTARE
Il Direttore
MICHELE COLITTI

Campobasso, 22-03-2017

ALLEGATI	N. 1
----------	------

IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE

su proposta del Direttore del Servizio di Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza alimentare che attesta la legittimità del presente atto nella forma, nella sostanza e la coerenza con la normativa vigente e le compatibilità economiche imposte dal Piano di Rientro;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 588 dell'8 novembre 2014, avente ad oggetto: *"Conferimento incarico di responsabilità di Direttore Generale della Direzione Generale per la Salute, ai sensi dell'art.20, commi 3,4,5,6 e 7, dell'articolo 21, comma 1, e dell'articolo 33, comma 4 bis, della legge regionale 23 marzo 2010, n.10 e ss.mm.ii. Provvedimenti."*;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 347 del 30 giugno 2015 e successive modifiche ed integrazioni, recante: *" L.R. 23 marzo 2010, n. 10 e ss.mm.ii.- Nuovo atto di organizzazione delle strutture dirigenziali della Direzione Generale per la Salute. Provvedimenti"* e s.m.i, di approvazione del nuovo assetto organizzativo della Direzione Generale per la Salute;

VISTA la Deliberazione di G.R.n. 521 del 29 settembre 2015, recante: *" Applicazione articolo 20 della Legge Regionale 23 marzo 2010, n. 10 e s.m.i. Affidamento Incarichi di Funzione Dirigenziale sul nuovo atto di organizzazione delle strutture dirigenziali della Direzione Generale per la Salute"*, con la quale sono stati conferiti distinti incarichi di responsabilità, in titolarità ovvero in reggenza e in supplenza, dei Servizi della Direzione Generale per la Salute, ai sensi dell'art. 20, commi 10 e 11, della L.R. 10/2010 e s.m.i., nonché dell'art. 19 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i;

VISTA, la deliberazione di G.R. n. 418 del 31 agosto 2016: *"Misure organizzative per la razionalizzazione, l'efficienza e l'economicità dell'apparato organizzativo della Direzione Generale per la Salute. Provvedimenti"*, e s.m.i;

PRESO atto che tale proposta è conforme agli obiettivi previsti dal Programma Operativo Straordinario 2015-2018, di cui al DCA n. 52/2016;

PRESO atto che tale proposta è conforme agli obiettivi previsti dal Piano di Rientro dal disavanzo sanitario;

VISTA la legge regionale 8 Aprile 1997, n. 7 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 256 del 19 marzo 2007;

VISTO il RD del 9 gennaio 1927 n. 147, recante " Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici" e successive modificazioni;

VISTI in particolare, gli artt. n. 35 e n. 36 del succitato RD n. 147/27 che disciplinano la revisione, revoca e sospensione delle patenti di abilitazione all'uso di gas tossici tenuto conto che la patente e' soggetta a revisione periodica quinquennale e può essere revocata in ogni momento quando vengono meno i

presupposti del suo rilascio e decade se non e' rinnovata in tempo utile ai sensi dell'art. 35 del richiamato regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e successive modificazioni, in particolare l'art. 7, comma 1, lettera c), che demanda alle Regioni, controlli sulla produzione, commercio ed impiego dei gas tossici

VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 6 febbraio 2017 pubblicato nella GU Serie Generale n. 63 del 16-03-2017, che dispone la revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego di gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo: 1° gennaio – 31 dicembre 2012;

RITENUTO necessario assicurare lo svolgimento dei compiti rimessi alla Regione in applicazione della normativa vigente e per effetto del Decreto Ministero Salute del 6 febbraio 2017

LETTA la L.R. n. 7 del 8 aprile 1997 e s.m.i. e sue delibere applicative;

DETERMINA

1. è disposta la revisione delle patenti di abilitazione all'impiego di gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo: 1° gennaio – 31 dicembre 2012;
2. i titolari di patente soggetta a revisione devono presentare domanda alla Direzione Generale per la Salute – Servizio Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza Alimentare – Via S. Antonio Abate n. 236 – Campobasso – entro il **31 ottobre 2017**;
3. la domanda dovrà essere redatta utilizzando l' allegato n. 1, su cui dovrà essere applicata una marca da bollo di euro 16,00 e dovrà contenere i seguenti dati :

- cognome e nome
- luogo e data di nascita
- attuale indirizzo e comune di residenza ed eventuale diverso domicilio (**la revisione viene effettuata unicamente ai residenti nella Regione Molise**).

All'istanza, che dovrà essere spedita al Servizio Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza alimentare Via S. Antonio Abate n. 236 – Campobasso , dovranno essere allegati:

- n. 2 (due) fotografie del richiedente uguali , recenti e firmate sul retro dall'interessato;

- patente/i soggetta/e a revisione;
 - fotocopia di documento di identità valido;
 - n. 1 marca da bollo di euro 16,00, oltre a quella da applicare sulla domanda, che sarà apposta sul patentino al momento del rilascio;
 - ricevuta di versamento di € 25,00 per diritti di segreteria da effettuarsi tramite una delle seguenti modalità:
 - Ø direttamente presso lo sportello della Tesoreria Regionale (c/c n. 391433 intestato alla GSA della Regione Molise - Banco Popolare, via Crispi n. 1 Campobasso)
 - Ø bonifico bancario sul c/c di tesoreria della GSA n. 391433 IBAN IT 23 R 05034 03801 000000391433 presso Banco Popolare, via Crispi n. 1 Campobasso - con indicazione nella causale "revisione patentino gas tossici" e del nominativo del candidato.
4. non verrà dato corso alle revisioni delle patenti le cui domande non siano corredate di tutta la documentazione di cui al precedente punto 3;
 5. il titolare di patente soggetto a revisione che continui nell'impiego di gas tossici con patente scaduta incorre nella revoca della stessa, ai sensi dell'art. 36, comma primo, punto 2 del RD n. 147 del 9 gennaio 1927;
 6. nelle more della revisione del documento di che trattasi, gli interessati, a dimostrazione della titolarità della patente, possono avvalersi di copia autenticata dell'originale della stessa;
 7. di procedere ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. In caso di false dichiarazioni si applicheranno le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445/2000.
 8. di stabilire che:
 - su richiesta del titolare, il ritiro della patente, possa essere effettuato da terzi muniti di opportuno atto di delega del medesimo;
 - gli adempimenti consequenziali saranno effettuati dalla competente Struttura della Direzione Generale per la Salute – Servizio Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza Alimentare;
 - il presente atto sarà pubblicato, integralmente, sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE
LOLITA GALLO

